D.P. n. 604/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";
VISTO l'art. 59, comma 2 del Decreto Presidenziale della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960;
VISTA la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 3212 del 24.9.2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissione da parte dei consiglieri degli enti locali;
CONSIDERATO che con nota del 30 settembre 2020, acquisita dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali in pari data al prot. n. 11120, il Segretario del Comune di **Comitini (AG)** ha comunicato le avvenute dimissioni contestuali dalla carica di cinque consiglieri comunali sui dieci assegnati all'Ente, determinando in data 28/09/2020 la riduzione della composizione del Consiglio comunale;
CONSIDERATO che con la citata nota del 30 settembre 2020 il Comune ha altresì comunicato che non è possibile procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, poiché la lista di appartenenza degli stessi ("Comitini per sempre") è esaurita a causa di precedenti surroghe, causando quindi la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo, con l'effetto di doverne dichiarare la decadenza;
VISTO lo Statuto del Comune di Comitini che, all'art. 27, comma 7, stabilisce che "Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica" e, all'art. 33 stabilisce altresì che "Il consiglio cessa per la perdita contestuale di almeno la metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa."
PRESO ATTO della decadenza del Consiglio Comunale di Comitini (AG), occorre provvedere, a norma dell'art. 11, comma 4, della predetta l.r. n. 35/1997, alla nomina del Commissario straordinario, in sostituzione dell'Organo decaduto, fino alla naturale scadenza dell'Organo ordinario;
RITENUTO che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL e s.m.i, previa verifica istruttoria della insussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o

incompatibilità previste dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, all'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, all'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché al comma 5 bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
VISTA la nota prot.n. 96408 /GAB del 21/10/2020 di verifica dei requisiti;
VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;
PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Art.1) Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto dell'avvenuta decadenza del Consiglio comunale di **Comitini (AG).**

Art. 2) Nominare il Sig./dott. DANIELA LEONELLI, qualifica FUNZIONARIO DIRETTIVO, Commissario Straordinario presso il Comune di **Comitini (AG)**, in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario.

Art. 3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 21 OTT. 2020

L'Assessore
GRASSO

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

Il Presidente
MUSUMECI